







CONVENZIONE

TRA

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Е

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

L'anno 2020, nel mese di ottobre

TRA

l'ing. Massimo Sessa, nato a Salerno il 22 giugno 1962, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che interviene in nome e per conto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con Sede in Roma, via Nomentana n. 2 - 00161 RM;

l'avv. Loredana Gulino, nata ad Augusta (SR) il 15 ottobre 1962, Direttore Generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, che interviene in nome e per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (successivamente denominato per brevità MiSE - DGMCTCNT) con Sede in Roma, via Sallustiana n. 53 - 00187 RM;

E

l'ing. Marco Gabriele Cavriani nato a Novi Ligure (AL) il 16 ottobre 1957, Direttore Centrale della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Ministero dell'Interno, che interviene in nome e per conto del Ministero dell'Interno (successivamente denominato per brevità Min.Int.-DCPST) con sede in Roma, Largo Santa Barbara n. 2 - 00178 RM;

Ε

l'ing. Giuseppe Rossi, nato a S. Miniato (PI) il 3 novembre 1946, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominato per brevità ACCREDIA), con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM;

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei consideranda che "lo scopo dell'accreditamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di Accreditamento e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività";
- il Parlamento Europeo ha adottato congiuntamente con il Consiglio la decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008, che sotto forma di disposizioni di riferimento, stabilisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ed abroga la Decisione 93/465/CEE;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l'art. 4 comma 1, della Legge n. 99/2009, per assicurare la pronta applicazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 sopra citato, ha disposto che "il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di Accreditamento";
- l'art. 4 comma 4, della medesima Legge n. 99 del 2009, ha stabilito che "dall'attuazione
 delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né
 minori entrate a carico della finanza pubblica" e che "i Ministeri interessati devono
 provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
 legislazione vigente";
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

VISTI:

- il REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
- il REGOLAMENTO (UE) 568/2014 del 18 febbraio 2014 che reca modifica dell'allegato V del Regolamento UE 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione;
- il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione;
- il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE, in vigore dal 9 agosto 2017;
- in particolare l'art. 11 del citato DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 che prevede l'autorizzazione, ai fini della notifica, basata su un certificato di accreditamento ed in particolare il comma 3 che prevede che ai fini del rilascio del certificato di accreditamento i rapporti tra le Amministrazioni competenti e l'Organismo unico nazionale di accreditamento sono regolati con apposita Convenzione.

CONSIDERATO CHE:

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto di prescrizioni 22 dicembre 2009 si è dotata di strumenti organizzativi che consentono la partecipazione dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento Applicativo dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
 - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
 - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 12 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ACCREDIA ha costituito e reso operativo un sistema di Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento che operano in materia di accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica;

- il Comitato di Accreditamento si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e SottoComitati Settoriali. I Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I SottoComitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento. il Presidente del Comitato per l'Attività di Accreditamento può essere scelto al di fuori dei Comitati Settoriali e costituisce il collegamento tecnico con gli altri Organi dell'Ente e fra i Comitati Settoriali;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, è costituito un Comitato che ha lo scopo di assicurare il necessario coordinamento con le Amministrazioni interessate e coinvolte nell'attività dell'Associazione;
- fanno parte del suddetto Comitato il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Ente, i Presidenti del Comitato per l'Attività di Accreditamento e del Comitato di Indirizzo e Garanzia, i Rappresentanti degli Enti di Normazione e tutti i Membri del Consiglio Direttivo designati o appartenenti ai Ministeri e ad altre Pubbliche Amministrazioni che hanno responsabilità dirette in tema di accreditamenti;
- il Comitato fornisce al Consiglio Direttivo di ACCREDIA indirizzi in ordine all'affidamento all'Ente di compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, che dovranno formare oggetto degli affidamenti da parte delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita una Commissione Interministeriale di Sorveglianza, che ha il compito, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009, di esercitare, anche in specifici ambiti settoriali, le attività di controllo sull'Ente di accreditamento designato.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto ed al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente ed integralmente richiamate.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'articolo 8 del Decreto del 22 dicembre 2009 e dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dell'Interno, il Ministero dello Sviluppo Economico d'ora in avanti congiuntamente indicati come "Amministrazioni competenti" e ACCREDIA, ed è finalizzata a realizzare il nuovo regime di autorizzazione ai fini della notifica degli Organismi basata su un certificato di accreditamento tenendo, altresì, conto della necessità di un'ordinata transizione dagli attuali processi autorizzativi verso detto nuovo regime.
- 2. La collaborazione, oltre a quanto riportato nel comma precedente, è altresì finalizzata a:
 - garantire il buon funzionamento del Sistema di accreditamento nei settori di competenza delle Amministrazioni, utilizzando l'attività dell'Ente per l'attuazione della normativa comunitaria e nazionale evidenziata nelle premesse;
 - organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei Consumatori;
 - sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi ai fini dell'autorizzazione a svolgere compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti nell'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea ed internazionale, nonché delle attribuzioni delle Amministrazioni competenti;
 - far sì che ACCREDIA contribuisca all'attività delle PPAA per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente sugli Organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti nell'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011, sia indirettamente favorendo la circolazione di prodotti conformi ai requisiti e che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

ART. 3

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

- 1. Le Amministrazioni competenti affidano ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle pertinenti norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ed alle Guide Europee di riferimento applicabili, attestanti che l'Organismo soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 43, e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46 del Regolamento (UE) n. 305/2011 nonché quelli di cui all'articolo 9 e all'allegato D del D. Lgs. 106/2017.
- 2. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili, quanto previsto nel Regolamento (UE) n. 305/2011 con particolare riferimento al Capo VII, e nel D. Lgs. 106/2017 con particolare riferimento al Capo III, nonché eventuali indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti.

- 3. Ulteriori istruzioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, possono essere concordate tra ACCREDIA e le Amministrazioni competenti anche al fine di tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di accreditamento, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accreditamento.
- **4.** In base a quanto stabilito con la presente Convenzione, l'accreditamento rilasciato da ACCREDIA costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione da parte delle Amministrazioni competenti e conseguente notifica alla Commissione Europea.
- **5.** Nello svolgimento dell'attività di accreditamento disciplinata dalla presente Convenzione, ACCREDIA si impegna ad operare nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

- 1. ACCREDIA rilascia i Certificati di accreditamento in conformità al disposto del precedente art. 3.
- 2. Per ciascun accreditamento rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:
 - esame documentale con redazione del relativo Rapporto;
 - verifica presso le sedi operative dell'Organismo, in base a quanto definito nei pertinenti Regolamenti di ACCREDIA, con redazione del relativo Rapporto;
 - verifiche in accompagnamento, in base a quanto definito nei pertinenti Regolamenti di ACCREDIA, con redazione dei relativi Rapporti;
 - verifiche di sorveglianza con cadenza annuale presso le sedi operative dell'Organismo e in accompagnamento, in base a quanto definito nei pertinenti Regolamenti di ACCREDIA, con redazione dei relativi Rapporti.
- **3.** Le medesime attività, con l'eccezione delle verifiche in accompagnamento, verranno svolte per l'accreditamento dei Laboratori di Prova, sempre nel rispetto dei pertinenti Regolamenti di ACCREDIA.
- **4.** I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica tempestivamente alle Amministrazioni competenti, secondo le modalità concordate con le stesse, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.

ART. 5

COMITATI DI ACCREDITAMENTO

- **1.** ACCREDIA istituisce, nell'ambito del proprio sistema di Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento, uno specifico SottoComitato di Accreditamento, organizzato con funzione interdipartimentale, per l'esame delle proposte di concessione, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione o revoca degli accreditamenti indicati al precedente art. 3.
- **2.** L'Organo suddetto è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Le Amministrazioni competenti possono designare altri Componenti in servizio

presso le medesime Amministrazioni, nominati in base allo Statuto di ACCREDIA. Alle sedute dell'Organo possono essere invitati altri Esperti ministeriali senza diritto di voto.

ART. 6

PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI

- 1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, e in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede ed in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.
- 2. Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accreditamento degli Organismi e Laboratori richiedenti l'autorizzazione di cui al Regolamento indicato al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'iter normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, anche Personale dipendente delle Amministrazioni competenti da esse autorizzato. A tali Esperti Tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.

ART. 7

TARIFFE

1. Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario e, nel rispetto delle determinazioni della Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009, fornirà ai Ministeri evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del citato Decreto.

ART. 8

MONITORAGGIO

- 1. Le Amministrazioni competenti effettuano periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza, anche per specifici ambiti settoriali, approvato dalla Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.
- 2. ACCREDIA si impegna a comunicare tempestivamente ai Ministeri:
 - gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
 - le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
 - le scadenze dei Certificati di Accreditamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'Accreditamento;
 - i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;

- i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione;
- l'adozione, la modifica, la revisione, etc., di specifiche procedure inerenti la presente Convenzione.
- **3.** Entro il 28 febbraio di ogni anno ACCREDIA trasmette alle Amministrazioni competenti una Relazione sintetica con il riepilogo dell'attività svolta nell'anno precedente nel settore dei prodotti da costruzione.
- **4.** Il rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione ed in particolare di quanto funzionale al tempestivo rilascio degli accreditamenti, rappresenta un valido parametro di valutazione sul servizio reso da ACCREDIA.

RICORSI

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della presentazione dei ricorsi stessi.

ART. 10

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data dell'ultima firma apposta digitalmente ed avrà la durata di quattro anni. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1. Le Amministrazioni competenti, tenendo anche conto
 - della prossima scadenza di alcune autorizzazioni in vigore,
 - della necessità, da parte di ACCREDIA, di rafforzare la propria organizzazione interna, sia sul piano quantitativo, sia con l'approntamento di specifiche attività di formazione,
 - delle limitazioni operative derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID19 in corso,
 - degli esiti del monitoraggio sull'attività svolta da ACCREDIA, così come previsto all'articolo 8, valuteranno, sulla base di quanto previsto nella presente Convenzione, l'adozione dei provvedimenti eventualmente ritenuti necessari al fine di garantire la continuità delle autorizzazioni in vigore.

ONERI FISCALI E PUBBLICAZIONE

- **1.** L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato "A", parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).
- **2.** Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 106/2017, la presente Convenzione è pubblicata sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DGMCTCNT	MINISTERO DELL'INTERNO DCPST	ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
Ing. Massimo Sessa	Avv. Loredana Gulino	Ing. Marco Gabriele Cavriani	Ing. GIUSEPPE ROSSI